

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – AGLI ESAMI

Per la valutazione finale, il Collegio dei Docenti, ha recepito quanto stabilito dal suddetto DPR 22 giugno 2009 n°122 e ha deliberato quanto segue:

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Analogamente sono ammessi all'esame di qualifica gli alunni che hanno riportato una valutazione minima di sei decimi in tutte le discipline e nella condotta. Tuttavia, il C.d.C. può ammettere all'esame di qualifica, previa motivazione, anche allievi per i quali sussistano insufficienze lievi (valutazione di cinque decimi) per un massimo di due discipline, fermo restando il voto minimo di sei decimi nel comportamento. Qualora l'allievo venisse ammesso all'esame con insufficienze lievi, sarà tenuto al recupero delle stesse (*sospensione del giudizio*).

Per gli allievi che hanno raggiunto una valutazione non inferiore a sei decimi nella condotta ma presentino in sede di scrutinio finale valutazioni insufficienti in una o più discipline, fino ad un massimo di tre, il consiglio di classe, dopo aver valutato la possibilità da parte dei singoli alunni di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, rinvia la formulazione del giudizio finale. In tal caso, all'albo sarà riportata la indicazione della "sospensione del giudizio". Inoltre, dopo le operazioni di scrutinio, la scuola comunicherà alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe indicando le specifiche carenze ed i voti proposti in sede di scrutinio nelle discipline nelle quali lo studente non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, saranno comunicati anche gli interventi didattici attivati, le modalità ed i tempi delle verifiche finalizzati al recupero dei debiti formativi.